



Tax Newsletter n. 1/2021

Gennaio

—
Tax & Legal

Highlights:

Prassi

Imposte sui redditi - Agevolazioni - Patent Box e remissione in bonis - Interpello n. 27 dell'8 gennaio 2021

Imposte sui redditi - L'utilizzo del fondo rischi con accantonamenti non dedotti - Interpello n. 41 del 13 gennaio 2021

Imposte sui redditi - Riorganizzazione aziendale e abuso del diritto - Interpello n. 4 del 5 gennaio 2021

Giurisprudenza

Penale - La Corte UE chiarisce in quasi casi si applica l'IVA per uso promiscuo dell'auto da parte dei dipendenti - Sentenza Corte di Giustizia EU - Causa C-288/19

kpmg.com/it



Indice

Parte prima

Legislazione

- 1 [Pagina 5](#) **Agevolazioni**
Bonus adeguamento ambienti di lavoro: il nuovo termine per la comunicazione delle spese - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 4887 dell'8 gennaio 2021
- 2 [Pagina 5](#) **Imposte indirette**
Imposta sui servizi digitali: la definizione dell'ambito applicativo - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 13185 del 15 gennaio 2021

Parte seconda

Prassi

- 1 [Pagina 6](#) **Imposte sui redditi**
 Riorganizzazione aziendale e abuso del diritto - Interpello n. 4 del 5 gennaio 2021
 La successione o donazione di quote di società semplice - Interpello n. 5 del 5 gennaio 2021
 Liquidazione di una snc: la corretta imputazione del reddito - Interpello n. 28 del 11 gennaio 2021
 Contributo a fondo perduto: la prosecuzione di una precedente attività - Interpello n. 29 del 11 gennaio 2021
 Regime PEX: abuso del diritto e requisito della commercialità - Interpelli nn. 32 e 33 del 11 gennaio 2021
 Crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di DTA - Interpello n. 35 del 11 gennaio 2021
 Il trattamento fiscale dei dividendi di fonte estera - Interpello n. 38 del 12 gennaio 2021
 Società di partecipazione non finanziaria: il requisito della prevalenza - Interpello n. 40 del 13 gennaio 2021
 L'utilizzo del fondo rischi con accantonamenti non dedotti - Interpello n. 41 del 13 gennaio 2021
 L'applicazione delle ritenute fiscali negli appalti - Consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021
 Lavoratori impatriati e distacco all'estero: è applicabile il regime agevolato - Interpello n. 42 del 18 gennaio 2021
 CIG in deroga agli ex dipendenti: l'assolvimento degli adempimenti fiscali - Interpello n. 47 del 19 gennaio 2021
 Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021
 Regime del realizzo controllato e partecipazioni sotto soglia - Interpello n. 57 del 27 gennaio 2021

- 2 [Pagina 8](#) **Imposte sui redditi - Agevolazioni**
Patent Box e remissione in bonis - Interpello n. 27 del 8 gennaio 2021
Bonus investimenti in beni strumentali: istituiti i codici tributo - Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021
Scissione d'azienda: il trasferimento dei crediti da imposta sulle assicurazioni - Interpello n. 50 del 20 gennaio 2021
- 3 [Pagina 9](#) **IVA**
L'applicabilità del plafond IVA al commissionario inglese - Interpello n. 1 del 4 gennaio 2021
Finanziamenti concessi alle controllate: il diritto alla detrazione IVA - Interpello n. 2 del 4 gennaio 2021
Sistema progressivo di determinazione del prezzo: l'emissione della nota di variazione IVA - Principio di diritto n. 1 del 11 gennaio 2021
Il regime di non imponibilità IVA negli acquisti intra-UE - Interpello n. 45 del 19 gennaio 2021
Rivalsa da accertamento: il recupero dell'IVA non pagata dal cessionario - Interpello n. 49 del 19 gennaio 2021
Stabile organizzazione italiana: quando si considera debitore d'imposta - Interpello n. 52 del 20 gennaio 2021
L'aliquota IVA applicabile alle prestazioni di progettazione degli edifici - Interpello n. 53 del 21 gennaio 2021
- 4 [Pagina 10](#) **Riscossione**
Rimborso di ritenute dirette: l'individuazione del *dies a quo* - Interpello n. 55 del 22 gennaio 2021
- 5 [Pagina 10](#) **Statuto del contribuente - Imposta sulle transazioni finanziarie**
L'esenzione dalla Tobin Tax - Interpello n. 54 del 21 gennaio 2021

Parte terza

Giurisprudenza

- 1 [Pagina 11](#) **IVA**
Secondo la Corte UE è soggetto a IVA l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore - Sentenza Corte di Giustizia UE - Causa C-501/19
La Corte UE chiarisce in quasi casi si applica l'IVA per uso promiscuo dell'auto da parte dei dipendenti - Sentenza Corte di Giustizia EU - Causa C-288/19
- 2 [Pagina 12](#) **Penale**
Fatture soggettivamente inesistenti: la Cassazione precisa i criteri idonei all'individuazione - Cass. civ. Sez. V, Sent., 19 gennaio 2021, n. 733

Parte prima

Legislazione

1

Agevolazioni

Bonus adeguamento ambienti di lavoro: il nuovo termine per la comunicazione delle spese - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 4887 dell'8 gennaio 2021

La comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del D.L. n. 34/2020 conv. L. n. 77/2020 deve essere presentata entro il 31 maggio 2021.

In proposito, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione, mediante modello F24, entro il 30 giugno 2021 e che i soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione dello stesso fino al 30 giugno 2021.

Oltre a ciò, si ricorda che, con la Risoluzione n. 2/E del 11 gennaio 2021, è stato istituito il codice tributo '6918' per l'utilizzo in compensazione del credito di cui sopra.

2

Imposte indirette

Imposta sui servizi digitali: la definizione dell'ambito applicativo - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 13185 del 15 gennaio 2021

L'imposta sui servizi digitali introdotta dall'art. 1, commi da 35 a 50, della Legge di Bilancio 2019 e modificata dall'art. 1, comma 678, della Legge di Bilancio 2020, si applica nella misura del 3% sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura di servizi digitali a favore di utenti localizzati in Italia, con l'esclusione di quelli resi infragruppo. In dettaglio, i soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta sono le imprese che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, hanno conseguito un volume complessivo di ricavi non inferiore ad Euro 750 milioni, di cui almeno Euro 5,5 milioni derivanti dalla fornitura di servizi digitali a favore di utenti localizzati nel territorio dello Stato italiano.



Parte seconda

Prassi

1

Imposte sui redditi

[Riorganizzazione aziendale e abuso del diritto - Interpello n. 4 del 5 gennaio 2021](#)

Con riferimento ad una riorganizzazione aziendale, se i soci decidono di recedere liberamente dalla società alienando le partecipazioni precedentemente rivalutate a favore di un socio della società ceduta, non si configura una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000.

[La successione o donazione di quote di società semplice - Interpello n. 5 del 5 gennaio 2021](#)

Per quanto riguarda il valore dichiarato in sede di successione o donazione di una quota di società semplice che non ha redatto né bilancio né inventario, ai beni immobili compresi nel patrimonio di tale società, ad esclusione dei terreni edificabili, è applicabile il criterio della valutazione automatica previsto dall'art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 346/1990.

[Liquidazione di una snc: la corretta imputazione del reddito - Interpello n. 28 del 11 gennaio 2021](#)

In caso di liquidazione di una snc, il reddito relativo al periodo d'imposta in cui si è concluso il procedimento di liquidazione va imputato per trasparenza ai soci superstiti, se gli eredi del socio deceduto decidono di non subentrare nella posizione del *de cuius*.

[Contributo a fondo perduto: la prosecuzione di una precedente attività - Interpello n. 29 del 11 gennaio 2021](#)

Il contributo a fondo perduto *ex art. 25 del D.L. n. 34/2020 conv. L. n. 77/2020* viene riconosciuto anche nel caso in cui, tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, l'attività commerciale previamente esercitata da una snc sia proseguita in capo all'unico socio superstite sottoforma di impresa individuale. In tale circostanza infatti, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita.

[Regime PEX: abuso del diritto e requisito della commercialità - Interpelli nn. 32 e 33 del 11 gennaio 2021](#)

La cessione di partecipazioni con realizzo di plusvalenze esenti da parte di una holding, seguita dal riacquisto delle medesime partecipazioni dalla stessa società partecipata e dall'ulteriore cessione del nuovo pacchetto partecipativo con realizzo di minusvalenze deducibili, non costituisce un'operazione abusiva ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 212/2000.

Inoltre, in caso di realizzo di una partecipazione in una società sita nel Regno Unito, la cui attività consisteva nell'intraprendere una serie di azioni legali finalizzate alla riscossione di somme di denaro indebitamente sottratte su un investimento in una partecipata americana, si considera soddisfatto il requisito della commercialità *ex art. 87, comma 1, lettera d), del TUIR*.

[Crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di DTA - Interpello n. 35 del 11 gennaio 2021](#)

Per quanto concerne i crediti d'imposta da trasformazione di DTA di cui all'art. 44-bis del D.L. n. 34/2019 conv. L. n. 58/2019, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che tali crediti possono essere utilizzati in compensazione mediante modello F24 dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati, a prescindere dalla data di esercizio dell'opzione o del versamento del relativo canone.



[Il trattamento fiscale dei dividendi di fonte estera - Interpello n. 38 del 12 gennaio 2021](#)

In caso di dividendi distribuiti da una società estera, è necessario verificare se nel periodo di formazione dell'utile la stessa società è risultata residente in uno Stato a fiscalità ordinaria secondo le regole vigenti nelle rispettive annualità d'imposta. Se tale verifica ha esito positivo, i dividendi ricevuti dal socio residente in Italia non si considerano provenienti da un paradiso fiscale e non scontano la tassazione integrale.

[Società di partecipazione non finanziaria: il requisito della prevalenza - Interpello n. 40 del 13 gennaio 2021](#)

Al fine di individuare le società di partecipazione non finanziaria, il requisito della prevalenza previsto dall'art. 162-*bis*, comma 3, del TUIR sussiste se l'attivo patrimoniale è composto per un ammontare superiore al 50% da partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari nonché da altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati. Per verificare la sussistenza del suddetto requisito occorre prendere in considerazione i dati del Bilancio d'esercizio a cui fa riferimento la dichiarazione dei redditi.

[L'utilizzo del fondo rischi con accantonamenti non dedotti - Interpello n. 41 del 13 gennaio 2021](#)

Qualora una società abbia rilevato un fondo rischi senza attribuire una rilevanza fiscale ai relativi accantonamenti, la quota del fondo che viene utilizzata per la restituzione della somma di denaro sulla base dell'accordo transattivo, concorre alla formazione del reddito imponibile attraverso una variazione in diminuzione a norma dell'art. 109, comma 4, lettera a), del TUIR.

Oltre a ciò, la quota del fondo che viene stralciata non costituisce una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'art. 88, comma 1, del TUIR.

[L'applicazione delle ritenute fiscali negli appalti - Consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021](#)

Nel caso in cui i beni strumentali utilizzati per l'esecuzione del servizio affidato non risultino di proprietà del committente, e non siano ad esso riconducibili in qualsiasi forma, non vengono soddisfatti i requisiti per l'applicazione della disciplina relativa alle ritenute fiscali negli appalti di cui all'art. 17-*bis* del D.Lgs. n. 241/1997.

[Lavoratori impatriati e distacco all'estero: è applicabile il regime agevolato - Interpello n. 42 del 18 gennaio 2021](#)

Il contribuente che rientra in Italia, a seguito di distacco all'estero, può beneficiare del regime speciale per i lavoratori impatriati ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, a condizione che la nuova attività lavorativa non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa e fermo restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti disposti dalla norma in esame.

[CIG in deroga agli ex dipendenti: l'assolvimento degli adempimenti fiscali - Interpello n. 47 del 19 gennaio 2021](#)

Nell'ambito della CIG in deroga agli ex dipendenti, le somme erogate dalla società per conto del fondo di solidarietà di settore devono essere assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto IRPEF. In proposito, l'ex datore di lavoro è tenuto ad assolvere gli obblighi di versamento delle ritenute operate ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 241/1997 oltreché certificare gli emolumenti corrisposti e presentare il modello 770.



[Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021](#)

Per quanto concerne la rivalutazione dei terreni, l'indicazione nell'atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato attraverso la perizia giurata non comporta la decadenza dal beneficio disposto dall'art. 7 della Legge n. 448/2001.

Oltre a ciò, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che non possono costituire oggetto di rivalutazione le partecipazioni negoziate all'AIM Italia o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, in quanto riconducibili ad un mercato regolamentato.

In ultimo, la Circolare analizza il caso di un contribuente che, dopo aver parzialmente rideterminato il valore delle partecipazioni in anni precedenti, desiderava procedere ad una nuova rideterminazione parziale delle restanti partecipazioni, il cui valore non era stato ancora rivalutato. In tale ipotesi, occorre procedere a rivalutare in ordine cronologico, per prime, le ultime partecipazioni acquisite e, pertanto, quelle già precedentemente rivalutate.

[Regime del realizzo controllato e partecipazioni sotto soglia - Interpello n. 57 del 27 gennaio 2021](#)

Con riferimento al regime del realizzo controllato ex art. 177, comma 2-bis, del TUIR, la presenza di partecipazioni sotto soglia indirettamente possedute preclude, alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, l'integrazione del requisito relativo al superamento delle soglie di partecipazione e non consente la fruizione del predetto regime fiscale.

In particolare, nel caso delle holding, le soglie di partecipazione devono essere applicate a tutte le società commerciali indirettamente partecipate, tenendo conto dell'effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa.

Imposte sui redditi - Agevolazioni

[Patent Box e remissione in bonis - Interpello n. 27 del 8 gennaio 2021](#)

Nell'ambito del Patent Box, l'impresa che ha solamente trasmesso all'Agenzia delle Entrate una richiesta di analisi dei benchmark di settore, senza compilare il quadro OP della dichiarazione dei redditi e senza presentare l'istanza di ruling, non può avvalersi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 conv. L. n. 44/2012 per i periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018.

[Bonus investimenti in beni strumentali: istituiti i codici tributo - Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021](#)

L'Amministrazione finanziaria ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante modello F24, dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali disciplinati dalle Leggi di Bilancio 2020 e 2021. Si veda, per maggiori dettagli, la Risoluzione di cui sopra pubblicata lo scorso 13 gennaio.

[Scissione d'azienda: il trasferimento dei crediti da imposta sulle assicurazioni - Interpello n. 50 del 20 gennaio 2021](#)

In caso di scissione d'azienda, il credito derivante dal versamento dell'acconto relativo all'imposta sui premi assicurativi può essere trasferito dalla scissa alla società beneficiaria, senza le formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923. Inoltre, la beneficiaria potrà scomputare l'anzidetto credito dai versamenti riguardanti l'imposta sulle assicurazioni.

2



[La nozione di mercato regolamentato: i chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 23 dicembre 2020](#)

All'interno della Circolare viene precisato che per mercato regolamentato estero si intende, oltre a quello riconosciuto dalla CONSOB e a quello indicato nell'elenco dell'ESMA, ogni altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico. Oltre a ciò, l'esistenza di prezzi ufficiali è il profilo regolamentare decisivo per ritenere che, ai fini delle imposte sui redditi, la nozione di sistema multilaterale di negoziazione può essere equiparata a quella di mercato regolamentato. In entrambi i casi, infatti, il prezzo delle partecipazioni quotate o negoziate può essere definito sulla base di valori oggettivamente rilevabili.

3

IVA

[L'applicabilità del plafond IVA al commissionario inglese - Interpello n. 1 del 4 gennaio 2021](#)

Una società con sede nel Regno Unito e identificata ai fini IVA in Italia, se in possesso della qualifica di esportatore abituale, può applicare la disciplina relativa al plafond IVA anche dopo la scadenza del periodo transitorio individuato dall'accordo della Brexit. Inoltre, la stessa società, operando in qualità di commissionario alla vendita, potrà utilizzare il plafond IVA generato dalle cessioni all'esportazione che effettua per conto del committente, anche se non acquista la proprietà del bene che esporta.

[Finanziamenti concessi alle controllate: il diritto alla detrazione IVA - Interpello n. 2 del 4 gennaio 2021](#)

In caso di concessione di finanziamenti a società controllate stabilite nel territorio dello Stato, nell'UE e fuori dall'UE, la capogruppo residente in Italia può detrarre l'IVA complessivamente assolta sui propri acquisti in base al meccanismo del pro rata di cui agli artt. 19, comma 5, e 19-bis del D.P.R. n. 633/1972, previo scomputo dell'imposta afferente ai beni o servizi che non danno diritto alla detrazione.

[Sistema progressivo di determinazione del prezzo: l'emissione della nota di variazione IVA - Principio di diritto n. 1 del 11 gennaio 2021](#)

Nell'ipotesi in cui il contratto di compravendita di un complesso di beni preveda un sistema progressivo di determinazione del prezzo, le eventuali note di variazione in diminuzione, emesse per recuperare le somme già fatturate in misura superiore a quanto dovuto, non rientrano nel caso di sopravvenuto accordo tra le parti e, pertanto, non trova applicazione il limite temporale di un anno stabilito dall'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.

[Il regime di non imponibilità IVA negli acquisti intra-UE - Interpello n. 45 del 19 gennaio 2021](#)

Ai fini dell'applicazione del regime non imponibilità IVA in relazione agli acquisti intracomunitari, l'ente che agisce in nome e per conto di un organismo internazionale riconosciuto, situato in un altro Stato dell'UE, deve munirsi del certificato di esenzione IVA previsto dall'art. 51, commi 1 e 2, del Regolamento UE n. 282/2011.



Rivalsa da accertamento: il recupero dell'IVA non pagata dal cessionario - Interpello n. 49 del 19 gennaio 2021

L'IVA addebitata a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 e non pagata dal cessionario successivamente fallito, non può essere recuperata attraverso l'emissione di una nota di variazione in diminuzione, all'esito di una procedura esecutiva rivelatasi infruttuosa. In tal caso, il cedente potrà recuperare quanto versato all'Erario ricorrendo all'ordinaria giurisdizione civilistica.

Stabile organizzazione italiana: quando si considera debitore d'imposta - Interpello n. 52 del 20 gennaio 2021

La stabile organizzazione in Italia di una società non residente, la quale ponga in essere un intervento diretto nell'operazione passiva con il fornitore estero attraverso l'utilizzo di propri mezzi umani e tecnici, si considera un soggetto debitore IVA ed è tenuta ad assolvere l'imposta mediante reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

L'aliquota IVA applicabile alle prestazioni di progettazione degli edifici - Interpello n. 53 del 21 gennaio 2021

Le prestazioni di servizi riguardanti la progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'edificio sono soggette ad aliquota IVA del 22% in quanto rese autonomamente ovvero mediante uno specifico rapporto contrattuale, diverso rispetto al contratto di appalto finalizzato alla costruzione dell'edificio stesso.

4

Riscossione

Rimborso di ritenute dirette: l'individuazione del dies a quo - Interpello n. 55 del 22 gennaio 2021

Con riferimento al rimborso di ritenute dirette ex art. 37 del D.P.R. n. 602/1973, il *dies a quo* da cui decorre il termine di quarantotto mesi entro cui presentare l'istanza di rimborso per le ritenute subite e non dovute coincide con il momento in cui le ritenute sono state operate.

5

Statuto del contribuente - Imposta sulle transazioni finanziarie

L'esenzione dalla Tobin Tax - Interpello n. 54 del 21 gennaio 2021

L'imposta sulle transazioni finanziarie non si applica al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi derivanti da operazioni di ristrutturazione disciplinate dall'art. 4 della Direttiva n. 2008/7/CE ovvero operazioni di conferimento aventi ad oggetto un insieme di partecipazioni che consentano all'avente causa di acquisire la maggioranza dei diritti di voto.



Parte terza

Giurisprudenza

1

IVA

Secondo la Corte UE è soggetto a IVA l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore - Sentenza Corte di Giustizia UE - Causa C-501/19

Con sentenza del 21 gennaio 2021, causa C-501/19, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata in merito al regime impositivo dell'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore.

La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia in merito all'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto di un pagamento di remunerazioni, dovute da un'associazione a titolo della comunicazione al pubblico di opere musicali in occasione di uno spettacolo organizzato dall'associazione.

Secondo la Corte di Lussemburgo rientrano nel campo di applicazione dell'Iva le remunerazioni riscosse da un organismo di gestione collettiva, che agisce in nome proprio, ma per conto dei titolari dei diritti d'autore, versate allo stesso da un organizzatore di spettacoli, qualora quest'ultimo ottenga la licenza non esclusiva che l'autorizza a comunicare le opere al pubblico.

La Corte di giustizia perviene alla conclusione che l'art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che un titolare di diritti d'autore su opere musicali effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso a favore di un organizzatore di spettacoli, utilizzatore finale, qualora quest'ultimo sia autorizzato, in virtù di una licenza non esclusiva, a comunicare tali opere al pubblico dietro pagamento di remunerazioni riscosse da un organismo di gestione collettiva designato, che agisce in nome proprio, ma per conto del titolare di diritti d'autore.

La Corte UE chiarisce in quasi casi si applica l'iva per uso promiscuo dell'auto da parte dei dipendenti - Sentenza Corte di Giustizia EU - Causa C-288/19

La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la società tedesca e l'Amministrazione in merito alla decisione di quest'ultima di assoggettare all'imposta sul valore aggiunto la messa a disposizione di autovetture da parte della società a due dei suoi dipendenti occupati in Lussemburgo e residenti in Germania.

La Corte afferma, in primo luogo, che l'assegnazione dei veicoli a titolo gratuito ai dipendenti non configura, in generale, un'operazione rilevante ai fini IVA.

Quindi la Corte si è espressa sul regime IVA del bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA e, dall'altra, la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa.

La Corte chiarisce che l'art. 56, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione la messa a disposizione, da parte di un soggetto passivo al suo dipendente, di un veicolo destinato all'impresa, qualora tale operazione non costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva. Per contro, detto art. 56, paragrafo 2, primo comma, si applica a una siffatta operazione qualora si tratti di una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi del summenzionato art. 2, paragrafo 1, lettera c), e tale dipendente disponga, permanentemente, del diritto di utilizzare il veicolo di cui trattasi per fini privati e di escluderne altre persone, dietro versamento di un canone e per una durata convenuta superiore a 30 giorni.



Occorre ricordare che la legislazione italiana è disciplinata secondo una deroga concessa dal Consiglio europeo secondo la quale lo Stato italiano è stato autorizzato a predeterminare in misura forfetaria l'imposta detraibile sull'acquisto dei veicoli stradali a motore in caso di utilizzo non esclusivo nell'attività d'impresa o di arte e professione. L'Italia è tenuta a non assimilare alle prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso per fini privati dei veicoli che rientrano fra i beni dell'impresa di un soggetto passivo, se tali veicoli sono stati soggetti a una restrizione del diritto alla detrazione.

Ricordiamo, difatti, che in attuazione di tale previsione che non dà luogo a una prestazione di servizi, soggetta a IVA, l'uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero la messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta sia stata operata nella misura del 40%.

La pronuncia della Corte di Giustizia in commento conferma che, in assenza della deroga disposta dalla decisione n. 2007/441/CE, l'assegnazione a titolo gratuito dei veicoli aziendali ai dipendenti non sarebbe esclusa da IVA.

2

Penale

Fatture soggettivamente inesistenti: la Cassazione precisa i criteri idonei all'individuazione - Cass. civ. Sez. V, Sent., 19 gennaio 2021, n. 733

La vicenda riguarda i rilievi sollevati dalla Guardia di finanza, poi confluiti nell'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate con il quale: a) recuperò a tassazione iva relativa ad acquisti intracomunitari (dall'Ungheria) sul rilievo che fatture concernenti tali acquisti non erano state integrate con l'indicazione dell'ammontare dell'imposta e non erano state annotate (previa detta integrazione) nel registro delle fatture emesse, ma solo nel registro degli acquisti; b) rilevato, tra l'altro, che dall'attività investigativa svolta nei confronti dei fornitori era emersa la fittizietà di essi: b.1) negò la detraibilità dell'IVA risultante dalle fatture (passive) relative ai beni acquistati, in quanto ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti; b.2) considerò inattendibili le scritture contabili e, di conseguenza, accertò induttivamente il reddito.

La Cassazione ha dato ragione al contribuente precisando che la presenza di mere violazioni formali non è sufficiente a precludere il diritto della detrazione dell'IVA.

In particolare, i giudici di legittimità affermano che la violazione degli adempimenti formali non preclude il diritto alla detrazione, sempre che sia dimostrata, o incontrovertibile, la sussistenza dei requisiti sostanziali di tale diritto, cioè che gli acquisti siano stati fatti da un soggetto passivo IVA e che le merci siano finalizzate a proprie operazioni imponibili.

Quanto a quest'ultimo aspetto della sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione, è opportuno evidenziare il seguente principio affermato dalla Cassazione. Nonostante l'inadempimento degli obblighi formali, qualora non si sia determinato alcun danno all'erario, atteso che il "risultato finale" - l'assenza sia di un'imposta a debito (in conseguenza della mancata annotazione delle fatture nel registro delle vendite) sia di un'imposta a credito (in conseguenza della mancata detrazione della stessa) - è del tutto identico, sul piano impositivo, a quello che, nel meccanismo dell'inversione contabile, si realizza in conseguenza della prevista neutralizzazione bilaterale dell'IVA, per effetto della quale nulla è dovuto, in linea di principio, all'erario.



Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

IT-FM-TPP@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via 1° Maggio 150/A, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Machiavelli 29, 50125
T: + 39 055 261961

Genova

Piazza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

Piazza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

Corso Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111



kpmg.com/it/socialmedia

© 2021 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.